

Disposizioni regionali in materia di libere professioni intellettuali.

SOMMARIO

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Coordinamenti regionali

Art. 3 - Formazione e aggiornamento professionale

Art. 4 - Istituzione e composizione della Commissione regionale delle professioni e delle associazioni professionali

Art. 5 - Compiti della Commissione regionale delle professioni e delle associazioni professionali

Art. 6 - Funzionamento della Commissione regionale delle professioni e delle associazioni professionali

Art. 7 - Norma transitoria

Art. 8 - Norma finanziaria

Art. 1
Oggetto

1. La presente legge definisce:
 - a) le modalità di raccordo strutturale e funzionale tra la Regione e le professioni intellettuali regolamentate dallo Stato, mediante la costituzione di Ordini o Collegi;
 - b) le modalità di raccordo funzionale tra la Regione e le associazioni professionali;
 - c) l'istituzione e i compiti della Commissione regionale delle professioni e delle associazioni professionali.

Art. 2
Coordinamenti regionali

1. Per i fini di cui alla presente legge gli Ordini ed i Collegi professionali costituiscono propri coordinamenti regionali.
2. I coordinamenti regionali sono strutture operative degli Ordini e Collegi territoriali dotate d'autonomia organizzativa e finanziaria.
3. La Regione riconosce i coordinamenti regionali degli Ordini e Collegi quali soggetti di rappresentanza istituzionale regionale delle singole professioni e ne assicura la partecipazione alle scelte regionali sulle tematiche di loro interesse, anche attraverso l'attività della Commissione di cui all'articolo 4.
4. I coordinamenti regionali:
 - a) rappresentano gli Ordini ed i Collegi territoriali nei rapporti con la Regione, e svolgono al riguardo attività informativa verso gli Ordini e Collegi territoriali ed i consigli nazionali;
 - b) formulano pareri e proposte su tematiche d'interesse delle professioni comunque riconducibili a competenze della Regione;
 - c) partecipano alle attività di formazione professionale sia per il periodo del tirocinio, sia per le attività di formazione continua;
 - d) designano i rappresentanti di loro competenza in seno ad organismi regionali.
5. Gli oneri finanziari per la costituzione ed il funzionamento dei coordinamenti regionali sono coperti esclusivamente mediante la contribuzione degli Ordini e Collegi territoriali partecipanti ai coordinamenti.
6. Gli Ordini e i Collegi deliberano la costituzione dei coordinamenti regionali secondo le procedure stabilite dai rispettivi ordinamenti. Della costituzione dei coordinamenti è data comunicazione alla Regione.
7. Gli Ordini regionali e le federazioni regionali di Ordini e Collegi professionali già costituiti in base alle rispettive leggi istitutive tengono luogo dei coordinamenti di cui al presente articolo.

Art. 3
Formazione e aggiornamento professionale

1. I coordinamenti regionali possono promuovere l'organizzazione di attività di formazione e

aggiornamento professionale anche tramite la stipula di convenzioni con enti pubblici e privati.

2. I coordinamenti possono proporre iniziative di formazione e aggiornamento per i professionisti in accordo con le linee di intervento previste nel piano di indirizzo generale integrato di cui all'articolo 31 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, formazione professionale e lavoro).

Art. 4

Istituzione e composizione della Commissione regionale delle professioni e delle associazioni professionali

1. Al fine di favorire il raccordo funzionale tra la Regione e le professioni è istituita presso la Giunta regionale la Commissione regionale delle professioni e delle associazioni professionali.
2. La Commissione è composta:
 - a) dall'Assessore regionale competente in materia di professioni, che la presiede;
 - b) da un rappresentante di ciascun coordinamento regionale;
 - c) da nove rappresentanti delle associazioni professionali di cui al comma 5.
3. I soggetti di cui al comma 2, lettere b) e c) designano rispettivamente un vicepresidente.
4. I rappresentanti dei coordinamenti regionali degli Ordini o Collegi e delle associazioni professionali durano in carica tre anni e non percepiscono indennità e rimborsi spesa.
5. Ai fini della partecipazione alla Commissione costituiscono associazioni professionali:
 - a) le associazioni professionali di cui al comma 2, lettera c), aventi sede in Toscana ed operanti a livello regionale, e che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale 17 luglio 2001, n. 31/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 24 aprile 2001, n. 19 in materia di persone giuridiche private);
 - b) le articolazioni organizzative e funzionali, operanti a livello regionale, di associazioni nazionali tra professionisti dotate di personalità giuridica.

Art. 5

Compiti della Commissione regionale delle professioni e delle associazioni professionali

1. La Commissione è lo strumento di raccordo attraverso cui si realizza la partecipazione degli Ordini e Collegi e delle associazioni professionali alle scelte della Regione Toscana relative all'elaborazione di norme e disposizioni tecniche in ordine alle competenze esercitate dalla Regione stessa.
2. La Commissione di cui all'articolo 4 esprime pareri in ordine al riconoscimento delle associazioni professionali di cui all'articolo 4 comma 5. Tale riconoscimento non attribuisce alcun diritto di esclusiva all'esercizio dell'attività professionale, né di sovrapposizione alle attività comunque riservate agli Ordini e Collegi professionali.

Art. 6

Funzionamento della Commissione regionale delle professioni e delle associazioni professionali

1. La Commissione si articola in due sezioni, una per gli Ordini e Collegi ed una per le associazioni.
2. La Commissione è convocata dal presidente ogni tre mesi, ovvero quando ne facciano richiesta almeno sette membri, ed è integrata dagli Assessori regionali competenti nelle materie oggetto di discussione e da due consiglieri regionali membri della Commissione permanente competente in materia.
3. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni della Commissione i responsabili delle strutture regionali competenti nelle materie oggetto di discussione, al fine di fornire elementi conoscitivi utili.
4. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite ulteriori modalità di funzionamento della Commissione.
5. La struttura regionale competente in materia di professioni assicura il supporto organizzativo alla Commissione.

Art. 7

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione la Commissione regionale delle professioni e delle associazioni professionali è istituita decorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 8

Norma finanziaria

1. La copertura degli oneri finanziari per l'attuazione della presente legge è determinata dalla legge di bilancio.